



normativa

IL CALENDARIO DELLE FESTIVITA' RELIGIOSE EBRAICHE PER L'ANNO 2017

A seguito della regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato italiano e l'Unione delle comunità ebraiche italiane, attuata con l'intesa del 27 febbraio 1987 e formalizzata con la Legge 8 marzo 1989 n. 101 (Suppl. Ord. G.U. n. 69 del 23.3.1989), il Ministero dell'Interno ha emanato il Comunicato 06 giugno 2016 (G.U. 6.6.2015 n. 130), con il quale sono state determinate le **seguenti festività religiose ebraiche per il 2017**, alle quali si applicano le disposizioni relative al riposo sabatico:

- tutti i sabati	
- 10 aprile:	Vigilia Pesach (Pasqua);
- 11, 12, 17 e 18 aprile:	Pesach (Pasqua);
- 31 maggio e 1 giugno:	Shavuoth (Pentecoste);
- 1 agosto:	Digiuno del 9 di Av.;
- 21 e 22 settembre:	Rosh Hashanà (Capodanno);
- 29 e 30 settembre:	Kippur (Vigilia e digiuno di espiazione);
- 5, 6, 11 e 12 ottobre:	Sukkot (Festa delle Capanne);
- 13 ottobre:	Simchat Torà (Festa della Legge).

Rammentiamo che l'art. 4 della citata Legge n. 101/1989 dispone che:

- la Repubblica italiana riconosce agli appartenenti alla religione ebraica di osservare il **riposo sabatico, che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sole di sabato;**
 - gli appartenenti alla religione ebraica dipendenti dallo Stato, da Enti pubblici o da **privati** o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno **diritto di fruire, su loro richiesta,** del riposo sabatico come riposo settimanale.
Tale diritto é esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro.
- In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario.
Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

Questo significa che **il riposo del sabato:**

- deve essere concesso **solo se richiesto** dal lavoratore;
- è tuttavia **subordinato** a comprovabili esigenze tecnico-produttive-organizzative aziendali, che ne impediscano la concessione;



- le relative ore non prestate **non sono comunque retribuite e possono essere recuperate** nei restanti giorni della settimana, comprese le domeniche, senza diritto a compenso straordinario;
- **può essere derogato**, con pattuizione individuale.

Per quanto riguarda le altre festività ebraiche sopra elencate, che competono in aggiunta a quelle civili e religiose previste per tutti gli altri lavoratori non ebrei, possono essere **compensate mediante assorbimento dei permessi contrattualmente previsti per “riduzione annua dell’orario di lavoro” o per “ex festività”**.

Brescia, 09 giugno 2016

per informazioni Ufficio Relazioni Sindacali e Industriali Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email sindacale@apindustria.bs.it

Aderente a: